

Polizza Collettiva

IoT Assicuro INCENDIO

POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA CON GARANZIA “INCENDIO E SCOPPIO”.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- IL FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO A 06/2019.

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

È un'assicurazione danni in forma collettiva ad adesione facoltativa destinata ai clienti di **Banca Popolare di Puglia e Basilicata** sottoscrittori di un contratto di Mutuo e finalizzata a coprire i rischi derivanti da Incendio e altri eventi che possono colpire i Fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria del Mutuo stesso. La presente Assicurazione può essere stipulata in fase di erogazione del Mutuo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:
 - Incendio;
 - fulmine;
 - Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
 - fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i Fabbricati che non rispondono ai seguenti requisiti:

- ✗ devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
- ✗ devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- ✗ devono essere costruiti in Materiali Incombustibili essendo tollerate le strutture portanti del tetto ed i solai anche in materiali combustibili.
- ✗ devono essere adibiti a:
 - civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l'intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
 - attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;
 - attività artigianali, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza Collettiva i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti ed i Fabbricati in cui siano ubicati sale giochi, discoteche, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di Indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura

✓ L'Assicurazione vale per i sinistri su Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.



Che obblighi ho?

In sede di sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve compilare e sottoscrivere il questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e il Modulo di Adesione, nonché corrispondere il Premio dovuto. L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In corso di contratto l'Assicurato ha il dovere di comunicare all'Impresa i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di Sinistro, l'occorrenza del Sinistro deve essere comunicata nel più breve tempo possibile alla Compagnia, tramite richiesta scritta, anche utilizzando la modulistica disponibile presso la Banca. L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza di altre Assicurazioni.



Quanto e come devo pagare?

Il Premio è determinato in base alla tipologia di Fabbricato, alla durata del Mutuo e all'ammontare dello stesso e deve essere corrisposto in forma unica ed anticipata (per tutta la durata della copertura) mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Il premio è comprensivo delle imposte e dell'importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale, ma è comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità. La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La polizza è stipulata con la formula del tacito rinnovo ed in mancanza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato

è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. L'Assicurato dovrà esercitare il recesso tramite la compilazione dell'apposito modulo presso la filiale della Banca presso cui è stato acceso il Mutuo, oppure tramite comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Unico



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: IoT Assicuro INCENDIO

Data ultimo aggiornamento: 06/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità, determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31/12/2017, disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

La copertura è operante per i danni materiali e diretti ai Fabbricati Assicurati causati da Incendio, Esplosione e scoppio non provocata da ordigni esplosivi, Azione del Fulmine, fumo fuoriuscito a seguito della rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento, onda sonora provocata da aeromobili e oggetti in moto a velocità supersonica, urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata a "Valore a Nuovo" ovvero l'Impresa si impegna a pagare in caso di Sinistro la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato escludendo soltanto il valore dell'area.

Per Fabbricato si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquette; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, con esclusione dell'area su cui è costruito il Fabbricato assicurato.

INCENDIO E SCOPPIO	<p>La copertura assicurativa è operante anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse; - i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina e idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva. <p>La polizza prevede inoltre, inerentemente alle garanzie prestate, le seguenti estensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. <p>La garanzia Incendio prevede l'estensione ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventi Atmosferici quali, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; nonché danni da bagnatura e/o allagamento all'interno dei Fabbricati, purché verificatosi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli Eventi precedentemente elencati. - Implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione. - crollo totale o parziale provocato da sovraccarico di neve.
---------------------------	---

	Che Cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.

	Ci sono limiti di copertura?
Limitazioni, esclusioni e rivalse per Incendio	<p>La somma assicurata per ciascun Fabbricato è costante nel tempo e deve corrispondere al valore di stima del Fabbricato costituente garanzia ipotecaria, determinato dalla Banca Contraente ai fini dell'erogazione del Mutuo.</p> <p>La somma massima assicurabile per ciascun Fabbricato è pari a € 1.500.000,00.</p> <p>Dalla garanzia Base sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate; • verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione; • verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo • dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche; • verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; • causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; • causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi; • subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;

	<ul style="list-style-type: none"> • subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine. <p>Con riferimento all'estensione di garanzia agli Eventi Atmosferici sono esclusi i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; • inondazione e alluvione; • mareggiata e penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • gelo; sovraccarico di neve; • cedimento, franamento o smottamento del terreno; • enti posti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione; • manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine; • lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; • strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC); • insegne, antenne e consimili installazioni esterne. <p>La garanzia Eventi atmosferici è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 250,00 (duecentocinquanta) per singolo Sinistro.</p> <p>Con riferimento all'estensione di garanzia al Sovraccarico di neve sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; • ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto; • a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; • a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili • installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei Fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei Fabbricati in seguito al sovraccarico di neve; • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia. <p>La garanzia Eventi atmosferici è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 250,00 (duecentocinquanta) per singolo Sinistro.</p>
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento o ne abbia avuto conoscenza. L'Assicurato deve inoltre, nei soli casi di reati perseguibili per legge, fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 10 (dieci) giorni successivi all'evento, inviando all'Impresa copia della denuncia se prevista e la copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo. Deve inoltre fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dai Contratti di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). Decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal Contratto di Assicurazione.</p>
--	---

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa ha l'obbligo di provvedere al pagamento della Prestazione assicurata, qualora indennizzabile.

 Quanto e come devo pagare?	
Premio	Il premio unico anticipato è inclusivo delle imposte nella misura del 22,25%.
Rimborso	<p>Il rimborso del premio pagato dall'Assicurato è previsto per i seguenti casi:</p> <p>a) recesso dell'Assicurato per ripensamento esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.</p> <p>L'Assicurato ha diritto al rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'intero premio pagato comprensivo delle tasse se al momento della ricezione della comunicazione di recesso l'Impresa non ha ancora provveduto a versarle all'erario. dell'intero premio pagato al netto delle tasse se al momento della ricezione della comunicazione l'impresa ha già provveduto a versare le tasse all'erario. <p>b) recesso in caso di Sinistro;</p> <p>c) recesso dell'Assicurato esercitato dopo la scadenza del termine di ripensamento, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione da comunicarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale ricorrente della polizza.</p> <p>d) estinzione anticipata del Mutuo rispetto alla scadenza originaria dovuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> estinzione anticipata del Mutuo da parte dell'Assicurato; trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo. <p>Per i casi b) e c), l'Assicurato ha diritto al rimborso totale della quota parte di premio pagato e non goduto al netto delle tasse. Il rimborso sarà riconosciuto all'Assicurato per il tramite della Banca Contraente mediante accredito dell'importo sul conto corrente dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato potrà effettuare il recesso per ripensamento compilando l'apposito modulo presso la filiale della Banca ove è stato acceso il Mutuo, oppure mediante comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>Il recesso in caso di Sinistro deve essere comunicato dall'Assicurato all'Impresa entro 60 giorni dalla data di pagamento o di rifiuto di pagamento del sinistro, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>Per richiedere il rimborso del premio pagato e non goduto, previsto nei casi suddetti di cui alle lettere a), b), c) e d), l'Assicurato deve sottoscrivere "l'Appendice di Estinzione Anticipata" disponibile presso la filiale della Banca Contraente dove è stato stipulato il contratto di Mutuo.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la facoltà in capo all'Assicurato di sospendere le garanzie previste dall'Assicurazione.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto	
---	--

Prodotto destinato alla clientela della Banca Popolare di Puglia e Basilicata a cui sia stato erogato un Mutuo Ipotecario e che intendano coprirsi con un capitale costante, corrispondente al valore di stima del Fabbricato assicurato determinato dalla Banca Contraente ai fini dell'erogazione del Mutuo, per i danni materiali e diretti dei beni oggetto di ipoteca causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri imprevisti.



Quali costi devo sostenere?

I costi complessivi gravanti sulla presente polizza sono pari al 64,00% del premio imponibile, di cui:

- 46,00% quale quota parte percepita dagli intermediari;
- 18,00% quale quota parte percepita dall'Impresa per spese di acquisizione e gestione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:

Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami
Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma
Fax 06 89326.570 - Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:

- nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email;
- numero di polizza;
- numero di sinistro, qualora aperto;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

All'IVASS

Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

800486661 – Fax 06.42133745 – 42133353

www.ivass.it

La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico);
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);

	<ul style="list-style-type: none"> • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).</p> <p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'ASSICURATO HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'ASSICURATO LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione – IoT Assicuro INCENDIO

Polizza a protezione del Patrimonio



Sommario

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione	3
Art.2 - Esclusioni	3
Art.3 – Estensioni di garanzia	3
Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva	4
Art.5 – Documentazione da consegnare all'Assicurato	5
Art.6 – Tipologie di Fabbricati assicurabili	5
Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	5
Art.8 - Durata dell'Assicurazione	5
Art.9 - Recesso in caso di Sinistro	6
Art.10 - Determinazione del Premio	6
Art.11 – Somma assicurata - Limiti di assicurabilità	6
Art.12 – Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato	6
Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro	8
Art.14 – Procedura per la valutazione del danno	8
Art.15 – Mandato dei periti	8
Art.16 – Primo Rischio Assoluto	9
Art.17 – Valore a nuovo	9
Art.18 – Determinazione del danno	9
Art.19 – Anticipo Indennizzi	9
Art.21 - Pagamento dell'Indennizzo	10
Art.22 - Dichiarazioni inesatte od omissioni	10
Art.23 – Altre assicurazioni	10
Art.24 - Modifiche dell'Assicurazione	10
Art.25 - Oneri fiscali	10
Art.26- Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	10
Art.27 - Rinvio alle norme di legge	10
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1
MODULO DI ADESIONE	1
CONTATTI UTILI	1



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il soggetto, intestatario o cointestatario di un Mutuo erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

Data di scadenza del Mutuo

la data di scadenza dell'ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;

Durata del Mutuo

la durata, espressa in mesi interi (approssimando all'intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo;

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricati

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente a un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti

comuni; con esclusione dell'area su cui è costruito il Fabbricato assicurato.

Franchigia

la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;

Impresa

Net Insurance S.p.A.;

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;

Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

Materiali incombustibili

sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Richiesta di Adesione

il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

Mutuo

il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;

Polizza Collettiva

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

Premio

la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- g) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
- i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Art.3 – Estensioni di garanzia

In aggiunta a quanto riportato all'art.1, ed a parziale deroga di quanto riportato all'art.2, l'Impresa indennizza:

I Colpa grave

I danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza Collettiva, causati con colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

II Eventi atmosferici



Polizza a protezione del Patrimonio

I danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- b) inondazione e alluvione;
- c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e) gelo; sovraccarico di neve;
- f) cedimento, franamento o smottamento del terreno.
- g) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- h) Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione; manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
- i) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- j) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
- k) insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 250,00 per singolo Sinistro.

III Implosione

I danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione.

IV Sovraccarico neve

I danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da crollo totale o parziale provocato da sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni:

- a) ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei Fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei Fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 250,00 per singolo Sinistro.

Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa).

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) numero di rapporto del Mutuo;
- b) Durata del Mutuo;
- c) ubicazione del Fabbricato assicurato;
- d) tipologia del Fabbricato assicurato (come da art.6 – "Tipologie di Fabbricati assicurabili");
- e) dati anagrafici dell'Assicurato;



- f) numero di adesione;
- g) data di emissione del documento;
- h) data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di stipula del Mutuo);
- i) data di scadenza della garanzia (deve corrispondere alla Data di scadenza del Mutuo);
- j) somma assicurata (deve corrispondere al valore di stima del Fabbricato);
- k) Premio unico anticipato;
- l) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- m) provvigioni percepite dall'intermediario.

Art.5 – Documentazione da consegnare all'Assicurato

Al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva all'Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) Modulo di Richiesta di Adesione;
- b) SET INFORMATIVO, comprensivo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Una copia del Modulo di Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.6 – Tipologie di Fabbricati assicurabili

I Fabbricati devono:

- a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
- b) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
- c) essere costruiti in Materiali incombustibili essendo tollerate le strutture portanti del tetto ed i solai anche in materiali combustibili.

I Fabbricati possono essere adibiti a:

- A. civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l'intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
- B. attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;
- C. attività artigianali, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materia-li esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza Collettiva i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti ed i Fabbricati in cui siano ubicati sale giochi, discoteche, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali.

Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a corrispondere il Premio direttamente all'Impresa.

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.

Art.8 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Mutuo sottoscritto dall'Assicurato e non potrà comunque avere durata superiore a quattrocentottanta mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – "Recesso in caso di Sinistro" e 12 – "Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato", l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

In considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza delle singole annualità.

Il recesso, comunicato entro il predetto termine di preavviso, dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Condizioni di Assicurazione – IoT Assicuro INCENDIO



Polizza a protezione del Patrimonio

L'impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso dell'Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art. 12 – Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato.

Art.9 - Recesso in caso di Sinistro

L'Impresa e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso l'Impresa restituirà all'Assicurato la quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Art.10 - Determinazione del Premio

Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, inclusivo di imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato il tasso annuo lordo pro-mille desunto dalla seguente tabella (le tipologie dei Fabbricati sono quelle individuate all'art.6 – "Tipologie di Fabbricati assicurabili"), frazionato in dodicesimi, moltiplicato per la Durata del Mutuo.

Tipologia Fabbricato	Tasso finito annuo pro-mille
A. civili abitazioni, uffici e studi professionali	0,15
B. attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; escluse comunque attività di vendita di materiali infiammabili, materiale esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini	0,60
C. attività artigianali, attività industriali; escluse comunque attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini -	0,80

Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.

Art.11 – Somma assicurata - Limiti di assicurabilità

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è costante nel tempo e deve corrispondere al relativo valore di stima determinato dal Contraente ai fini dell'erogazione del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria.

La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.500.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.500.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.

Art.12 – Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato

Nel caso di:

- estinzione anticipata del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
- trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo;
- recesso dell'Assicurato relativamente alla durata poliennale dell'Assicurazione;

l'Assicurazione cesserà a decorrere:

- dalla data di estinzione anticipata del Mutuo;
- dalla data di surroga del Mutuo;
- dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell'Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, di seguito indicate;

e l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Condizioni di Assicurazione – IoT Assicuro INCENDIO



Polizza a protezione del Patrimonio

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = Ppu * (N-K) + H * (N-K) / (N)$$

dove:

- R** = importo da rimborsare
- P** = premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 22,25%)
- Ppu** = premio unico anticipato puro = $P / 1,2225 - H$
- H** = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
- N** = durata del Mutuo espressa in mesi interi
- K** = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso).

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato per il tramite del Contraente.

L'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita Appendice di Estinzione Anticipata - Surroga - Recesso, redatta in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa).

L'Appendice di Estinzione Anticipata - Surroga – Recesso dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero di rapporto del Mutuo;
- Durata del Mutuo;
- ubicazione del Fabbricato assicurato;
- dati anagrafici dell'Assicurato;
- numero di adesione;
- data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di stipula del Mutuo);
- data di scadenza della garanzia (deve corrispondere alla Data di scadenza originaria del Mutuo);
- data di cessazione della garanzia (deve corrispondere alla data di estinzione o di surroga del Mutuo o alla data di recesso o alla data di rescindibilità annuale);
- Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte, già versato;
- importo da rimborsare.

L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all'Impresa. In tale caso l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso del Premio al lordo delle imposte di legge se non ancora versate all'Erario, per il tramite del Contraente. Inoltre, considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Contraente provvederà a darne comunicazione all'Impresa. In tale caso l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte del Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.



Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Impresa entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.
- b) L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nei soli casi di reati perseguibili per legge, il verificarsi di ogni Sinistro entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del Sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa.
- d) l'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa:
 - ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera d);
 - copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo.

Art.14 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art.15 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art.13 – "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art.18 – "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.



Art.16 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art.17 – Valore a nuovo

L'Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art.18 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo.

Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la riparazione o la ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area su cui si trovava il Fabbricato assicurato, oppure su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il Fabbricato così come riportata sul Modulo di Adesione.

Art.19 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'acconto suddetto, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due acconti non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.



Art.20 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.

Art.21 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'art.2742 del Codice Civile.

Art.22 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.23 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.24 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.25 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.26- Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art.27 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Net Insurance S.p.A. (più avanti, anche "l'Assicuratore"), con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende la presente informativa.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale ha fornito i suoi dati personali.

2) Liceità e Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso:

- a) è diretto all'espletamento da parte dell'Assicuratore delle finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui l'Assicuratore è autorizzato ai sensi della Legge;
- b) può anche essere diretto, con esclusione dei dati sensibili (ad es: stato di salute) all'espletamento da parte dell'Assicuratore, previo Suo esplicito consenso, al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario per la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato da parte dell'Assicuratore. Per tali finalità l'Assicuratore può far ricorso sia a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo, sia a modalità tradizionali, come la posta cartacea, e le chiamate telefoniche tramite operatore.

3) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nella Legge;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

4) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 2, lettera a) - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai sensi della Legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2, lettera a), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni della Legge.

5) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);

Condizioni di Assicurazione – IoT Assicuro INCENDIO



Polizza a protezione del Patrimonio

- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

6) Diritti dell'Interessato

6.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

6.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,
00161 Roma
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

6.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: **il Garante per la protezione** nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.



MODULO DI ADESIONE



Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • fax +39 06 89326.800
info@netinsurance.it • netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n° 642
IoT Assicuro INCENDIO Capitale Costante
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Data ultimo aggiornamento 04-2019

Dati Mutuo

N° rapporto _____ Durata in mesi _____

Ubicazione e tipologia Fabbricato assicurato (Art.6 – “Tipologie di Fabbricati assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione)

Via e numero civico _____ Comune _____ Provincia _____ CAP _____

A – Civile B – Commerciale C – Artigianale/Industriale

Dati Aderente

Cognome / Ragione Sociale _____ Nome _____ Codice Fiscale/P.IVA _____

Dati copertura assicurativa

N° adesione _____ Data di emissione _____

Decorrenza (data di stipula del Mutuo) _____ scadenza (data di scadenza del mutuo) _____

Somma assicurata (pari al valore di stima del Fabbricato assicurato) € _____

Premio

Premio unico anticipato € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)

Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) pari al 64,00% del premio imponibile.

Provvigioni percepite dall'intermediario pari al 10,00% del premio imponibile.

PRENDO ATTO che Banca Popolare di Puglia e Basilicata (“Banca”) ha stipulato con Net Insurance S.p.A. (“Net Insurance”), per conto dei propri clienti intestatari o co-intestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n° 642 (“POLIZZA”), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.

DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.

AUTORIZZO la Banca a trasmettere a Net Insurance le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l’esecuzione della Polizza.

DO MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Net Insurance. Il pagamento di tale Premio da parte mia alla Banca avverrà mediante addebito sul mio conto corrente.

Luogo e data _____

Firma Assicurato _____

Condizioni di Assicurazione – IoT Assicuro INCENDIO

Polizza multigaranzia di durata annuale a protezione del Patrimonio



Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • fax +39 06 89326.800
info@netinsurance.it • netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla presente POLIZZA, copia integrale del set informativo, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto del 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

Firma Assicurato _____

Agli effetti della validità della suddetta Polizza DICHIARO espressamente di:

- essere consapevole che l'adesione alla presente Polizza è facoltativa;
- aver letto, approvato ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo ricevuto;
- di essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo;
- aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio presso la Banca;
- aver ricevuto e di conoscere ed accettare l'Informativa sul trattamento dei dati personali resa dall'Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell'informativa precontrattuale

Firma Assicurato _____

DICHIARO di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni di Assicurazione: Art.1 Oggetto dell'Assicurazione - Art.2 Esclusioni - Art. 6 Tipologie di Fabbricati assicurabili - Art. 7 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione - Art. 8 Durata dell'Assicurazione - Art. 9 Recesso in caso di sinistro - Art. 10 Somma assicurata - Limiti di assicurabilità - Art. 13 Obblighi in caso di sinistro - Art.22 Dichiarazioni inesatte od omissioni - Art. 26 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente.

Firma Assicurato _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale Protezione Dati/UE 2016/679, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 2.a. della "Informativa Privacy" (Mod. NET/Nota_Privacy) contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Firma Assicurato _____

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento in parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità, secondo il punto 2.b della "Informativa Privacy" (Mod. NET/Nota_Privacy) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali:

DA' IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Firma Assicurato _____

DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale caso l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso del Premio al lordo delle imposte di legge se non ancora versate all'Erario, per il tramite del Contraente.

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all'Impresa. In tale caso l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte del Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Luogo e data _____

Firma Assicurato _____

Condizioni di Assicurazione – IoT Assicuro INCENDIO



Polizza multigaranzia di durata annuale a protezione del Patrimonio

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

tutte le garanzie ad eccezione dell'Assistenza e della Tutela Legale – Net Insurance S.p.A.

- Per posta: NetInsurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it Fax +39 0697625707

PER ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

- dall'Italia al numero verde: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a : EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 20135 MILANO
- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

PER TUTELA LEGALE

ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n.59 - 37135 VERONA
- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde 800 9096 33 (Contact Center)

Sito www.netinsurance.it/wecare

e-mail wecare@netinsurance.it

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

NetInsurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax +39 06 89326570

PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it